T R I B U N A L E D I \_\_\_\_\_\_

(competenza del tribunale del luogo di iscrizione all’albo)

R I C O R S O ex art.700 c.p.c.

(in combinato disposto con gli artt.669 bis e 669 quaterdecies c.p.c.)

L’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con studio professionale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_, rappresentato e difeso da sé stesso e con espressa dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di posta elettronica ordinaria:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

**a)-** Il ricorrente svolge la libera professione di avvocato, è iscritto al Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale/Distretto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed ha diversi giudizi pendenti innanzi le varie giurisdizioni italiane, di ogni ordine e grado, ove patrocina i diritti e gli interessi dei propri assistiti, nel rispetto della Costituzione, del codice deontologico forense e, più in generale, delle leggi vigenti; (all. 1 certificaz.iscriz.albo/tesserino)

**b)-** Con provvedimento prot. n. 412/SSG/U. del 10.1.22 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione (all.1 ) seguito della Repubblica/PG/Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (o altro) disponeva: <<…*a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età ed intendano accedere agli uffici giudiziari devono essere in possesso, ed esibire a richiesta, il cd.* ***green pass rafforzato****;*…>> (o altro, diverso periodo da riportare); (all. 2)

**c)-** Tale precetto veniva reso sulla scorta di un’eccentrica ed abnorme interpretazione degli art.4quater e *quinquies* del D.L. 1.4.2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.2021, n.76, siccome introdotto dall’art.1, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n.1 (“*Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 agli ultracinquantenni*”), il primo dei quali ha così disposto: <<*Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate misure di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza,* ***l’obbligo vaccinale*** *per la prevenzione dell’infezione dal Sars-CoV-2, di cui all’art.3-ter,* ***si applica ai cittadini*** *italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,* ***che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età****, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.*>>.

**d)-** Orbene, il provvedimento citato ha erroneamente interpretato la citata normativa e ne ha esteso gli effetti, di fatto, sostituendosi al legislatore nella parte in cui ha inteso includere **anche gli avvocati / difensori** tra i soggetti ultracinquantenni, che pur sottoposti all’obbligo vaccinale, siano tenuti **anche** al possesso e l’esibizione del certificato verde covid-19 “rafforzato” per accedere negli uffici giudiziari.

**e)-** Stante l’illegittimità dell’impugnato provvedimento “*inter alios*” per violazione di legge, per carenza assoluta di potere, per travisamento ed errore nell’applicazione del dettato normativo, per abuso dell’ufficio e della funzione, esso andrà disapplicato e/o dichiarato inefficace in *parte qua* per i seguenti

MOTIVI

**1.** L’obbligo vaccinale per soggetti ultracinquantenni è previsto dall’art.1, comma 1, del D.L. n.1/2022, che ha inserito l’art.4-*quater* nel corpo del D.L. n.52/2021che testualmente recita: <<*Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate misure di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza,* ***l’obbligo vaccinale*** *per la prevenzione dell’infezione dal Sars-CoV-2, di cui all’art.3-ter,* ***si applica ai cittadini italiani*** *e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,* ***che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età****, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.*>>.

Lo stesso art.1, comma 1 del D.L. n.1/2022 ha introdotto nel D.L. n.44/2021, l’art.4-*sexies*, con il quale, al comma 1, lettere a), b) e c), ha individuato **la sanzione specifica** da irrogare in ipotesi diviolazione dell’obbligo vaccinale imposto ai soggetti ultracinquantenni.

La medesima norma, poi, al comma 3, ha individuato i soggetti a deputati (il Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione), all’accertamento e irrogazione delle “*Sanzioni pecuniarie*”, disponendo che: <<*in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi: a)- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b)- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; c)- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 previsti dall’art.9, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 … L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero … Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione … L’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione … un’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi … L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale … provvede … mediante la notifica … di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo*…>>.

**\*\*\***

**2.** Per i soggetti ultracinquantenni obbligati alla vaccinazione, l’art. 4-*quinques* D.L. n.44/2021, introdotto dal D.L. 1/22, prevede un **ulteriore obbligo** (accompagnato da specifica sanzione) qualora siano anche **lavoratori dipendenti pubblici o privati.**

l’art.4-*quinquies* citato, rubricato “*Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*”, al comma 1, così dispone: <<*A decorrere* ***dal 15 febbraio 2022****, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2,* ***9-sexies, commi 1, 4*** *e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’art.4-quater,* ***per l’accesso ai luoghi di lavoro*** *nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione di cui* ***all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis*** *del decreto legge n.52 del 2021*…>> (c.d. *green pass rafforzato*).

Di tutta evidenza è che il richiamo fatto all’art. **9sexies commi 1 e 4** del D.L. 52/21 sia volutamente generalizzato, posto che il comma 4 cit. elenca una serie di soggetti (giudice onorario, popolare, avvocati difensori, i consulenti ed ai periti) non tutti dipendenti privati o pubblici, di talch’è la norma eccezionale che impone l’obbligo di vaccinazione agli ultracinquantenni restringe il campo, per specificazione, all’obbligo di munirsi di *green pass rafforzato* (quindi vaccinarsi o guarire) solo a coloro che, tra quelle categorie, debbano accedere in tribunale in quanto “**luogo di lavoro**” **in forza di un rapporto di lavoro subordinato,** pubblico o privato che sia.

**2.1.** Infatti, lo stesso art.4-*quinquies*, al comma 2, prevede che <<…***I datori di lavoro pubblici*** *di cui all’art.9-quinquies del decreto legge n.52 del 2021,* ***i datori di lavoro privati*** *di cui all’art.9-septies del decreto legge n.52 del 2021,* ***i responsabili della sicurezza*** *delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria* (per i dipendenti dell’amministrazione, i magistrati e gli altri lavoratori)*, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater* ***che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro***…>>.

**2.2.** Ilsuccessivo **comma 4** della norma in commento, dispone che tali soggetti, se privi della certificazione verde di cui al citato art.9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) del D.L. n.52/2021, sino al 15.6.2022 (o fino alla presentazione della citata certificazione), **vengono privati della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro,.**

Infine, **al comma 5,** vieta l’accesso dei lavoratori di cui al comma 1, ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma 1 e, al comma 6, dispone che la relativa **violazione** venga punita con l’irrogazione di una sanzione che va da € 600,00 ad € 1.500,00 da cumulare con quella di € 100,00 (art.4-*sexies*, co.1).

Orbene, da una interpretazione letterale, logica e sistematica del sistema normativo descritto nei precedenti paragrafi, deriva che dalla violazione dell’obbligo vaccinale imposto ai soggetti ultracinquantenni consegue una ulteriore sanzione per coloro che siano anche lavoratori dipendenti, pubblici o privati; obbligo che si traduce, ovviamente, nel necessario possesso, in capo a tali soggetti, del “*green pass* *rafforzato*” per accedere ai luoghi di lavoro (art.4-*quinquies*, commi 1 e 2 del D.L. n.44/2021), ove invece potrebbero accedere con il “green pass base” se non avessero compiuto i cinquanta anni (e sempre che non appartengano alle tre categorie già obbligate dagli artt. 4 e 4bis del DL 44/2021).

\*\*\*

**3.** L’obbligo per gli avvocati ultracinquantenni di possedere (o esibire a richiesta) il “*green pass* base” per accedere negli uffici giudiziari è malposto: la Legge 7.1.2022, n.1 ha modificato **l’art. 9-*sexies*, comma 4, del D.L. n.52/2021** che attualmente così dispone: <<…*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonché ai* ***difensori****, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato* ***estranei alle amministrazioni della giustizia***…>>.

**3.1.** Per fluidità di lettura, giova riportare il testo del comma 1 dell’art.9-*sexies* citato: <<…*Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.3.2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscano la certificazione verde Covid-19 di cui all’art.9, comma 2.*>>. (cd. “*green pass*” base). Il comma 6 del medesimo articolo, poi, prevede la sanzione per coloro (tra i quali gli avvocati) che violino tale prescrizione ed entrino negli uffici giudiziari privi di “*green pass*” base; sanzione individuata dal comma 8 dell’art.9-*quinquies*.

**3.2.** E’ quindi evidente che l’avvocato / difensore, dapprima escluso dall’obbligo, ora, in base alla modifica introdotta dal D.L. n.1/2022 (soprassedendo, in tale sede, dall’evidenziarne l’incostituzionalità e l’ingiustizia), è tenuto ad esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 ex art.9, comma 2, D.L. n.52/2021, ossia il c.d. grenn pass base.

E tale obbligo, letto in combinato con i commi 1-*bis*, lettera b) e 9-*ter* dell’art.9-*bis*, in mancanza di espressa previsione normativa, **non può che decorrere dall’1.2.2022**.

Infatti, il novellato art.9-*bis*, comma 1-*bis* del D.L.n.52/2021 recita: <<*Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’art.9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale: a)- servizi alla persona;* ***b)******pubblici uffici****, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona … c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.*>>.

Il comma 1-*ter* del medesimo articolo dispone, poi, che <<*Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022.* ***La disposizione di cui al comma 1-bis lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022***…>>.

E’ oltremodo chiarissimo, quindi, che l’avvocato/difensore che esercita la propria attività lavorativa all’interno del proprio studio privato (“*luogo di lavoro*” in senso stretto) e che si trovi a dover accedere necessariamente ad un ufficio pubblico (quali sono gli uffici giudiziari) al fine di espletare compiutamente e liberamente una parte dell’incarico professionale conferitogli dal proprio assistito, **dal 1.2.2022, dovrà possedere e/o esibire, a richiesta, esclusivamente il “*green pass* base”, essendo del tutto abnorme la pretesa di alcuni giudiziari italiani di pretendere che l’avvocato ultracinquantenne (come il ricorrente) esibisca il lasciapassare base prima del 1.2.2022 e, dopo il 15.2.2022, esibisca anche il lasciapassare rafforzato**.

Evidente è l’inaccettabilità del tentativo dell’amministrazione di impedire l’accesso in un pubblico ufficio un lavoratore autonomo, libero professionista che non è dipendente di alcun datore di lavoro, né privato né pubblico; men che meno, è dipendente dell’amministrazione giudiziaria, tanto che nessun soggetto, organo o autorità potrebbe irrogare una “sospensione dal lavoro” e “privazione della retribuzione” all’avvocato ultracinquantenne sprovvisto del *green pass rafforzato*.

\*\*\*

**4. Violazione di legge del provvedimento impugnato per confusione delle diverse previsioni di cui agli artt.4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del D.L. n.44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.76/2021 con gli artt. 9-*bis* e 9-*sexies* del D.L. n.52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.87/2021 – carenza assoluta di potere – abnormità e ingiustizia manifesta – violazione art.9, comma 10-*bis* del D.L. n.52/2021.**

Le due normative innovate dal D.L. n.1/2022 hanno finalità e scopi assolutamente diversi.

Il D.L. n.52/2021 stabilisce l’obbligo a far data dal 15.10.2021 e sino al 31.3.2022, di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 “base” da parte degli avvocati / difensori che intendano accedere al luoghi deputati all’esercizio dei sevizi processuali della giustizia.

Il D.L. n.44/2021, invece, dapprima ha imposto un obbligo vaccinale ai soggetti in ragione dell’età (gli ultra cinquantenni) sanzionato con pena pecuniaria e, poi, ha “rafforzato” la sanzione per la violazione dell’obbligo comminando anche la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione specificato per coloro i quali, oltre ad essere over 50, si trovino a prestare lavoro dipendente, sia nel pubblico che nel privato.

Il provvedimento in discussione ha confuso le finalità delle due normative sovrapponendole, sostituendosi al legislatore, ampliandone l’ambito di applicazione mediante un’interpretazione additiva che estende ad una categoria di soggetti liberi professionisti (gli avvocati, ma non i notai, i commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, etc etc.) restrizioni eccezionali destinate dalla norma ad essere applicate esclusivamente al lavoro dipendente pubblico e privato.

L’assoluta carenza di potere dimostrata dal provvedimento *de quo* si manifesta anche sotto il profilo dell’abuso, in quanto l’Autorità che ha adottato l’impugnato provvedimento è parte dell’amministrazione della giustizia, del tutto privo del potere di legiferare o proporre letture eccentriche o estensive *in malam partem*.

Per non dire, poi, che la netta distinzione tra i due regimi giuridici si evidenzia anche sotto un diverso profilo, segnatamente, quello che l’applicazione del regime che il provvedimento impugnato vorrebbe introdurre comporta anche l’instaurazione di un triplo binario sanzionatorio per il ricorrente.

Infatti, differentemente da quanto previsto per i soggetti dipendenti pubblici e privati, con riferimento specifico all’avvocato / difensore, il D.L. n.1/2022 ha aggiunto, all’art. l’art.9-*sexies* del D.L. n.52/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.87/2021, il comma 8-*bis* ove si stabilisce che <<*L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 1* ***non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento****.*>>.  
Ciò esporrà l’avvocato non legittimamente impedito a responsabilità contrattuale e conseguenze patrimoniali, risarcitorie e finanche disciplinari, discriminando l’avvocato rispetto ai lavoratori ultracinquantenni dipendenti che, invece, benché sospesi, in presenza della medesima inosservanza dell’obbligo, manterranno il posto di lavoro senza subire alcuna conseguenza disciplinare; ma discriminando il ricorrente anche con riferimento agli altri avvocati, tutti esercenti la professione forense, ma solo alcuni (quelli infra cinquantenni) privilegiati ad accedere negli uffici giudiziari con la mera dimostrazione di negatività tamponale.

Tralasciamo ogni analisi sulla ragionevolezza della disposizione, ma quantomeno si eviti di estenderne la disciplina a casi non previsti dalla legge.

L’avvocato / difensore (libero professionista), nell’accedere agli uffici giudiziari (uffici pubblici) **è sottoposto al solo obbligo di esibire il “*green pass* base” di cui all’art.9, comma 2, D.L. n.52/2021** e tale obbligo è del tutto svincolato e autonomo da quello stabilito dall’art.4-*quater* del D.L. n.44/2021 che, invece, prevede un generale obbligo vaccinale per i soggetti lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età.

Ma la conferma di quanto precede risiede nella stessa lettera dei provvedimenti in esame, laddove il D.L. n.52/2021 sottolinea l’eccezionalità estrema delle misure adottate le quali, a dell’art.9, comma 10-*bis*, stabilisce che <<**…*ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato****.*>>.

È quindi più che evidente la finalità del presente ricorso; finalità che lo rende assolutamente ammissibile in quanto tende alla disapplicazione di un provvedimento amministrativo illegittimo, al limite della rilevanza penale, certamente abnorme e quantomeno nullo per carenza assoluta di potere, con richiesta al giudice di accertare il diritto di accesso del ricorrente negli uffici pubblici italiani, compresi quelli giudiziari nel rispetto della legge, ossia con la mera esibizione del certificato verde covid-19 di cui all’art. 9 comma lett. c) D.L. 52/21 come previsto dall’art. 9 sexies comma 4 D.L. 52 cit., e con accertamento negativo dell’obbligo di munirsi anche del certificato verde covid-19 c.d. “rafforzato”.

\*\*\*

**5. L’ammissibilità del ricorso - del potere del G.O. di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo.**

L’impugnato provvedimento, atto amministrativo (e non legislativo) che ha inteso estendere la compressione di diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti - tra i quali, ricordiamo l’art.24 della Costituzione (secondo cui l*a difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento) -* dovrà essere disapplicato dal giudice ordinario in quanto lede direttamente i diritti soggettivi, *a fortiori* di rilevanza costituzionale.

E la disapplicazione è unica prerogativa del g.o. che si trovi innanzi ad un atto illegittimo adottato dalla pubblica amministrazione in carenza assoluta di potere, con eccesso di potere, con l’abuso o la violazione della legge.

Il decreto impugnato non ha la forma, la forza e l’efficacia della legge e, come tale, non è idoneo a comprimere i diritti soggettivi e personalissimi del ricorrente estendendo l’applicazione di norme emergenziali già gravemente limitative delle libertà individuali e costituzionali della persona umana (e del professionista ricorrente in questo caso).

In ragione delle argomentazioni che precedono, l’adito Tribunale dovrà disapplicare il decreto opposto in ossequio all’art.5 della legge n.2248/1865, All.E (<<…*le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali* ***in quanto siano conformi alla legge****.*>>).

È di tutta evidenza, quindi, la fondatezza del ricorso, come parimenti è a dirsi per il danno grave ed irreparabile che deriverebbe dall’applicazione del provvedimento in oggetto.

\*\*\*

**SUL *PERICULUM IN MORA***

Il *thema* *decidendum* del presente giudizio ha ad oggetto posizioni soggettive di carattere assoluto, attinenti alla sua personale del ricorrente, costituzionalmente garantite, che rendono necessario un pronto ed immediato intervento cautelare.

L’odierno ricorrente, avvocato ultracinquantenne, in mancanza di un provvedimento immediato di disapplicazione del provvedimento impugnato, subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile dal momento che sarebbe impedito non solo ad accedere in Tribunale, ma all’esercizio della funzione di difensore per tutti i procedimenti in corso. Il pregiudizio subito dal difensore impedito all’accesso agli uffici giudiziari si ripercuoterebbe anche sul cliente rappresentato che verrebbe leso nel suo diritto di difesa.

Quella dell’avvocato è senza dubbio una *c.d. professione intellettuale* disciplinata dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile e caratterizzata: a) dalla natura *professionale* della prestazione; b) dal carattere *non intrinsecamente patrimoniale* dell’attività (l’avvocato non vende una merce, ma impiega capacità e competenze nell’interesse dell’assistito); c) e soprattutto dalla *personalità*dell’esecuzione (che è poi indice di infungibilità della prestazione resa, che presuppone il possesso, da parte del professionista, degli specifici requisiti di *conoscenza* ed *esperienza*richiesti per lo svolgimento di quella attività).

L’’art. 24 Cost. recita: *“[…]La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.*

Il codice deontologico garantisce la libertà, l’inviolabilità e l’effettività del diritto di difesa, garantisce la regolarità del giudizio ed il rispetto del contraddittorio (art. 1 c.d.f.), imponendo obblighi di fedeltà al mandato ricevuto (art. 10 c.d.f.), di diligenza (art. 12 c.d.f.), trasparenza e informativi (art. 17 c.d.f.)**.**

I Costituenti, riconoscendo dignità costituzionale al diritto di difesa, hanno riconosciuto l’essenzialità della difesa tecnica e, quindi, l’essenzialità del ruolo cui è chiamato a svolgere l’avvocato nei procedimenti civili e, ancor più, in quelli penali. Il diritto di difesa comprende il diritto di difesa tecnica che è esercitata esclusivamente da quell’avvocato che ha ricevuto il mandato fiduciario dal cliente.

L’alto ruolo che l’avvocato svolge all’interno e fuori delle aule di giustizia, contribuisce alla crescita civile della società e al rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali, come riconosciuto dall’art.6 CEDU rubricato “*Diritto ad un equo processo*” che ribadisce la peculiarità della difesa tecnica quale espressione del diritto di difesa; la difesa tecnica va affidata ad un avvocato ed, infine, l’attività dell’avvocato non è espressione di un diritto individuale, ma è espressione dell’interesse generale all’amministrazione della giustizia.

Il ruolo dell’avvocato è un ruolo primario nel sistema giustizia di un Paese come il nostro, che lo vede a presidio dei diritti fondamentali, a tutela delle garanzie ma, soprattutto, sostegno della legalità e della difesa degli interessi del cittadino che ha riposto in lui la propria fiducia e conferito un mandato defensionale.

Il sottoscritto avvocato, dunque, già ingiustamente sanzionato dal Ministero della Salute attraverso la sanzione stabilita dall’art.4 sexies del D.L. 1/2022 per tramite l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, qualora gli fosse impedito di entrare in Tribunale in ragione della propria età, verrebbe ingiustamente ed illegittimamente discriminato rispetto ai colleghi *infra* cinquantenni, verrebbe anche esposto all’azione di responsabilità da parte del cliente (atteso che l’impossibilità all’accesso non costituisce legittimo impedimento) per i pregiudizi, decadenze o preclusioni che verrebbe a subire in ragione dell’assenza del difensore dall’udienza e per la minor qualità della prestazione professionale.

Ricordiamo ulteriori principi e doveri di natura deontologica.

L’avvocato è sottoposto al Codice deontologico e, in particolare, all’Art. 26 circa l’adempimento del mandato, al comma 3 è previsto: “*Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita*” e al comma 5: “*La violazione dei doveri di cui ai commi 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”*.

Ed ancora, all’art. 64 è previsto “*l’Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi*” secondo il quale “1. *L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. 2. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. 3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi”.*

Dunque, a differenza delle altre categorie di soggetti obbligati alla vaccinazione - la cui inosservanza all’obbligo determina la sospensione ma non la perdita del posto di lavoro e nemmeno conseguenze disciplinari - la limitazione ultralegale di esibizione del *green pass rafforzato* che il provvedimento impugnato vorrebbe imporre al difensore ultracinquantenne sarebbe vieppiù gravosa, ingiusta ed altamente discriminante atteso che l’inosservanza (si ripete di per sé già sanzionata) comporterebbe un ulteriore *vulnus*: la lesione all’immagine e la perdita clientelare difficilmente risarcibili! Siamo qui in presenza di un pregiudizio connotato di irreparabilità, dove l’impedimento all’accesso subordinato all’esibizione di un certificato amministrativo rafforzato solo per gli ultracinquantenni, compromette in modo irreversibile posizioni soggettive di carattere assoluto.

Il pregiudizio irreparabile, per il ricorrente è provato dalla imminente necessità di assistere i clienti per le prossime udienze, in presenza, in particolare ………………….(allegare e provare circostanze fonte di pregiudizio irreparabile).  
 Il *periculum in mora*, nel caso di specie è evidente, clamoroso, in re ipsa all’applicazione della prescrizione amministrativa denunciata.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, l’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**C H I E D E**

che l’Ill.mo Giudicante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., con provvedimento di urgenza reso ***inaudita altera parte*** ovvero, in via gradata, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti:

**1)- Accertare e dichiarare** l’illegittimità del decreto/ordinanza/disposizione prot. n. 412/SSG/U. del 10.1.22 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione e n. \_\_\_\_\_\_\_\_ reso dal Procuratore della Repubblica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ovvero dal Presidente del tribunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ o da altri) in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 1 codice deontologico forense, dell’art. 9sexies D.L. 52/2021 e dell’art 4quater e quinquies D.L. 44/2021 e, per l’effetto, **disapplicare il detto provvedimento** ai sensi dell’art.5 della legge n.2248/1865, disponendo in via d’urgenza – strumentalmente all’accertamento negativo riservato alla sede di merito – il diritto del ricorrente di accedere negli uffici pubblici e giudiziari del territorio nazionale con il possesso della certificazione verde di cui all’art. 9 comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) di cui al D.L. 52/2021.

**2)- Adottare**, in ogni caso, ogni provvedimento ulteriore e/o utile e/o necessario alla rimozione dei pregiudizi rappresentati in ricorso oltre che all’invocata tutela.

Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Con riserva di proporre, in separata sede, ogni azione tesa all’equo ristoro dei danni.

Con dichiarazione che il presente giudizio è di valore indeterminabile e per esso è previsto il pagamento del contributo unificato ridotto della metà (quindi, pari ad € 259,00, oltre alla marca da bollo da € 27,00, a titolo di anticipazione forfettaria, da apporre sulla nota di iscrizione a ruolo).

**Luogo e data**

**Avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

[**www.avvocatiliberi.legal**](http://www.avvocatiliberi.legal) **-** [**https://t.me/avvocati\_liberi**](https://t.me/avvocati_liberi)